

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

XI legislatura

N. 22

11 novembre 2020

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI BARGI, MARCHETTI Daniele, FACCI, STRAGLIATI, OCCHI, RANCAN, PELLONI, BERGAMINI, POMPIGNOLI, MONTEVECCHI, CATELLANI, LIVERANI, RAINIERI, DELMONTE

SOSTEGNO STRAORDINARIO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE NEI SETTORI MAGGIORMENTE COINVOLTI DALLE MISURE RESTRITTIVE INTRODOTTE PER CONTRASTARE IL COVID - 19

Oggetto assembleare n. 1969

Relazione

Quasi il 40% delle imprese italiane (che occupano circa 3,6 milioni di addetti) rischia la chiusura a causa della crisi connessa all'emergenza da COVID-19. È il drammatico risultato del blocco delle produzioni resosi necessario per contrastare il contagio, una sospensione che ha coinvolto quasi metà del tessuto produttivo italiano.

A rischio chiusura per la maggior parte sono micro imprese (40,6%) e piccole imprese (33,5%), ma la nota mensile di maggio e giugno 2020 dell'Istat non risparmia nemmeno le medie e le grandi. Tra i fattori determinanti vi è innanzitutto la caduta di fatturato (oltre il 50% in meno rispetto allo stesso periodo del 2019), che ha colpito il 74% delle imprese.

Secondo i dati ISTAT del secondo trimestre 2020, i settori maggiormente colpiti in Italia a seguito delle misure emergenziali intraprese per combattere il COVID-19 sono: Attività Agenzie di Viaggio (*Tour Operator*) con un calo del 93%, gli Alloggi - 88,3%, il trasporto aereo - 79,1%, i servizi di ristorazione - 64,2%, il trasporto marittimo - 49,2%, il commercio all'ingrosso e riparazione veicoli - 39,8%.

Stando all'Ufficio studi della Confcommercio (11 maggio 2020), perciò, a causa degli effetti del primo *lockdown*, risultavano a rischio chiusura circa 270.000 imprese, specie le più piccole, nei settori del commercio ambulante, oltre ai negozi di abbigliamento, gli alberghi, i bar e i ristoranti, le imprese legate alle attività di intrattenimento e alla cura della persona. Mentre, in assoluto, le perdite più consistenti si registrerebbero tra le professioni (-4 9 mila attività) e la ristorazione (- 45 mila imprese).

In previsione della seconda ondata di chiusure, lo studio "*Lockdown*, dinamiche regionali e settoriali" (2 settembre 2020), realizzato per la *task force* del Ministro per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, ha calcolato che se si considera la divisione regionale, la situazione produttiva nell'Italia settentrionale (e quindi nell'intera Penisola) risulta essere particolarmente complicata; solo la Lombardia, una delle regioni più colpite dallo *shock* pandemico, contribuisce al 20% della produzione totale italiana, insieme a Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna si tocca il 51%.

In seguito all'emanazione dell'ultimo DCPM del Governo

nazionale, le associazioni di categoria come CNA hanno sottolineato come: “Ci sono migliaia di artigiani e piccoli imprenditori in ginocchio che meritano un sostegno vero per superare il presente, fatto solo di difficoltà e perdita di fatturato. Le nuove entrate non basteranno a ripianare le perdite determinate dalla nuova chiusura forzata; servono aiuti tempestivi tenendo conto che tante imprese hanno già subito forti riduzioni di fatturato a causa del precedente *lockdown*. Palestre, piscine, cinema, ristoranti, pub, bar hanno pagato pesantemente il costo di questa lunga emergenza” (28 ottobre 2020).

La situazione dell’Emilia-Romagna non fa quindi eccezione a questo quadro di estrema difficoltà; i dati che emergono dal Registro imprese delle Camere di commercio analizzati da parte dell’Ufficio studi di Unioncamere Emilia-Romagna (27 ottobre 2020), rilevano che la crisi da COVID si è “mangiata” nel terzo trimestre dell’anno 2.648 imprese. La più ampia riduzione è per le imprese del commercio (- 1.472), segue l’agricoltura (- 1.066), minori le perdite nella manifattura, nel trasporto e magazzinaggio, nell’alloggio e ristorazione. Queste ultime, tuttavia, difficilmente potrebbero reggere le conseguenze di ulteriori misure restrittive, data la loro minuscola dimensione; la riduzione della base imprenditoriale è stata determinata proprio dall’andamento negativo delle ditte individuali, scese di 2.928 unità (- 1,3 per cento) e dalla riduzione delle società di persone (1.893 unità, - 2,5 per cento).

In definitiva, a causa del COVID-19, numerose micro, piccole e medie imprese dell’Emilia-Romagna hanno dovuto sospendere completamente o ridurre drasticamente la propria attività.

I dati delle associazioni di categoria sono allarmanti, manifestando una situazione di grave difficoltà soprattutto in termini di liquidità, ed è unanime la richiesta di intervenire in maniera più concreta, superando il mero ricorso all’indebitamento e lo slittamento della fiscalità. I provvedimenti emanati dal Governo nazionale non sono sufficienti ad ovviare alle pesanti perdite economiche subite da diversi settori della Regione Emilia-Romagna, fra i quali commercio, turismo e ristorazione.

Per questa ragione il progetto di legge “Sostegno alle attività produttive nei settori maggiormente coinvolti dalle misure restrittive introdotte per contrastare il COVID-19”, intende intervenire a favore delle imprese più colpite tramite una sostanziale riduzione dell’IRAP a loro carico.

Le Regioni e le Province autonome, con propria legge, a norma dell’art. 16, comma 3, del D. Lgs. n. 446 del 1997, hanno facoltà di variare le aliquote IRAP fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali, differenziandole per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.

La disciplina IRAP è stata poi integrata dall’art. 5 del D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 - recante disposizioni sul federalismo fiscale provinciale e regionale - che ha previsto che la riduzione dell’IRAP non possa essere disposta se la maggiorazione all’addizionale regionale all’IRPEF è superiore a 0,5 punti percentuali (come nel caso della nostra regione).

Il progetto di legge proposto ricalca, per molti aspetti, la struttura della L.R. n.18/2019, avente ad oggetto il sostegno alle imprese localizzate nelle aree montane della nostra regione, pur con le dovute differenze. Il PDL proposto prevede il riconoscimento ad imprese ed a lavoratori autonomi di un credito d’imposta IRAP parametrato su quanto dovuto per il 2019, facendo riferimento alle “attività produttive attive nei settori maggiormente colpiti dalle misure restrittive individuate per contrastare la pandemia di COVID-19” e rinviando, per la loro concreta individuazione, ad un successivo atto dell’esecutivo.

In termini di sostenibilità della misura, nel caso del PDL proposto viene fatto rinvio al Fondo per i provvedimenti in corso di approvazione, ritenendo comunque necessario che, prima dell’approvazione della legge, vengano stanziati le necessarie risorse in bilancio e, nello specifico, quello per il periodo 2021-2023 di prossima discussione.

Nel dettaglio, il progetto di legge si compone di 4 articoli, con i relativi commi.

L’articolo 1, “Oggetto e finalità”, stabilisce l’intervento della Regione Emilia-Romagna sia relativamente al contributo proporzionale riconosciuto alle imprese a titolo di IRAP per l’anno di imposta 2019, sia nell’individuazione dei destinatari del contributo, stabilendo che il credito di imposta potrà essere fruito esclusivamente nell’anno di competenza del contributo, a partire dalla dichiarazione IRAP 2021, con riferimento al periodo di imposta 2020. Un tetto di euro 3.000 viene invece definito per le imprese costituite tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2020.

L’art. 2 “Modalità attuative” autorizza il Presidente della Regione a stabilire apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate per le modalità di fruizione e controlli della presente legge.

L’Art. 3 stabilisce che la procedura avvenga tramite bando regionale e che la competente commissione assembleare venga informata dei risultati ottenuti.

L’Art. 4 è la Norma finanziaria che individua intanto la copertura economica della legge nei fondi a scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla “Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi”, fermo restando che la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1***Oggetto e finalità*

1. Al fine di sostenere le attività produttive nei settori maggiormente coinvolti dalle misure restrittive individuate per contrastare la pandemia da COVID-19, la Regione Emilia-Romagna concede alle imprese e ai lavoratori autonomi un contributo proporzionale a quanto dovuto alla Regione stessa a titolo di IRAP per l'anno di imposta 2019.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene concesso per il periodo di imposta 2020 e per i due periodi di imposta successivi a favore dei soggetti di cui al comma 1 e corrisponderà al cinquanta per cento dell'imposta lorda totale dovuta per il 2019.

3. Per le imprese costituite dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, il contributo è erogato nel limite massimo di euro 3.000,00 per ogni periodo di imposta di cui al comma 2.

4. Il contributo di cui al presente articolo costituisce aiuto di Stato da concedersi in forma di credito d'imposta al fine di agevolare la modalità di fruizione, ai sensi e nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis*, e dell'articolo 9 del decreto del Ministero dello Sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni). Il credito di imposta potrà essere fruito esclusivamente nell'anno di competenza del contributo, a partire dalla dichiarazione IRAP 2021, con riferimento al periodo di imposta 2020.

5. La Giunta regionale, con proprio atto, informando preventivamente la commissione assembleare competente, individua i destinatari del contributo di cui al comma 1, definisce le modalità per l'attuazione della presente legge determinando, in particolare, i limiti di spesa massimi e le modalità di ripartizione delle risorse

disponibili per ciascun esercizio 2020, 2021, 2022.

6. I contributi spettano nei limiti delle risorse specificamente stanziati nell'ambito del bilancio regionale per l'attuazione della presente legge.

7. La Regione per la gestione della presente legge può sostenere costi per assistenza tecnica fino ad un massimo del tre per cento dell'ammontare dei limiti di spesa massimi determinati ai sensi del comma 5.

Art. 2*Modalità attuative*

1. Il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate per disciplinare i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e l'Agenzia delle entrate in merito a modalità e procedure per la fruizione e ai controlli sulla misura prevista dalla presente legge.

Art. 3*Monitoraggio e comunicazione*

1. Al termine delle procedure di assegnazione tramite bando, la Giunta regionale, o suo delegato, informa la commissione assembleare competente in merito agli esiti, alle imprese partecipanti e alle ammissioni.

Art. 4*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per gli esercizi 2021-2023, la Regione farà fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" del bilancio di previsione 2021-2023.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.